

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 2/2022

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N.02/2021**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO/INTRODOTTO
Articolo 2 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività portuali da autorizzare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge, nonché l'uso dei beni del demanio marittimo e – in regime di analogia, per quanto applicabile – dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà dell'Autorità, funzionali allo svolgimento delle attività portuali e marittime, nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del mar tirreno settentrionale, da intendersi quale insieme delle giurisdizioni territoriali già di competenza delle sopresse Autorità portuali di Livorno e Piombino. 2. Eventuali variazioni della circoscrizione territoriale determinano le conseguenti modifiche applicative del Regolamento, senza necessità di specifica statuizione. 3. Il presente Regolamento disciplina altresì la fornitura di lavoro temporaneo, in attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17 della Legge. 4. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate o rinnovate nei limiti ed in attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale, del Piano operativo triennale e degli altri atti generali dell'Amministrazione, in quanto strumento per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del porto attraverso la realizzazione da parte delle imprese di piani operativi volti	Articolo 2 <i>1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività portuali da autorizzare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge, nonché l'uso dei beni del demanio marittimo e – in regime di analogia, per quanto applicabile – dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà dell'AdSP, compresi nella circoscrizione territoriale di competenza della medesima, da intendersi quale insieme delle giurisdizioni territoriali già di competenza delle sopresse Autorità portuali di Livorno e Piombino.</i> <i>2 [invariato]</i> <i>3 [invariato]</i> <i>4 [invariato]</i> <i>5. Il procedimento sulle istanze di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni comprende una fase di pubblicità, con la pubblicazione di un avviso recante gli estremi dell'istanza, le finalità e la durata richiesta, presso l'albo on-line dell'AdSP (per un periodo minimo di trenta giorni naturali e consecutivi) nonché – ove previsto dalla vigente normativa di settore – presso l'albo della Civica amministrazione territorialmente competente (per lo stesso arco temporale), sul B.U.R.T. e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e/o su altri mezzi di informazione a tiratura nazionale.</i>

all'incremento dei traffici, e in esito a procedure condotte secondo principi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza desumibili dalla disciplina nazionale e comunitaria. 5. Il procedimento sulle istanze di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni comprende una fase di pubblicità, consistente nella pubblicazione di un avviso contenente gli estremi dell'istanza, le finalità e la durata richiesta, mediante inserzione nei siti istituzionali dell'Autorità, e dei Comuni di Livorno e Piombino, nonché, se del caso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su altri mezzi di informazione, per un periodo di trenta giorni, naturali e consecutivi. 6. In attuazione delle disposizioni del CAD, le comunicazioni inerenti al procedimento avvengono esclusivamente tramite l'uso della Posta elettronica certificata. A tale fine i richiedenti sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio e la ricezione della corrispondenza relativa alle procedure amministrative.	6. <i>Le comunicazioni inerenti ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento devono essere veicolate unicamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente (adsp@pec.portaltotirreno.it) ovvero inviate secondo le modalità telematiche che l'AdSP rende o potrà rendere disponibili, anche in progressiva attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.</i>
Articolo 19, comma 4 Al fine di non determinare squilibri nella libera concorrenza, la durata della concessione è determinata, nel rispetto degli indirizzi comunitari, tenendo di conto di tutti gli investimenti programmati dal concessionario, con un arco temporale di durata che consenta sia l'ammortamento degli investimenti che la remunerazione del capitale investito oltre ad un ragionevole utile d'impresa.	Articolo 19, comma 4 <i>Al fine di non determinare squilibri nella libera concorrenza e rispettare gli indirizzi comunitari, la durata della concessione è determinata tenendo conto di tutti gli investimenti programmati dal concessionario, con un arco temporale che consenta sia l'ammortamento degli investimenti che un'equa remunerazione del capitale investito.</i>
Articolo 21, comma 1 Per le istanze relative ai procedimenti di cui al presente Titolo, il soggetto richiedente, provvede, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento d'esecuzione del Codice della navigazione, ad eseguire un versamento a titolo di spese per istruttoria pratica, sopralluoghi, visite e ispezioni, che, indipendentemente dall'esito del procedimento, è acquisito dall'Autorità.	Articolo 21, comma 1 <i>Per le istanze relative ai procedimenti di cui al presente regolamento il soggetto richiedente provvede, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Navigazione, ad eseguire un versamento a titolo di spese per istruttoria pratica, sopralluoghi, visite e ispezioni, che è acquisito dall'Autorità indipendentemente dall'esito del procedimento.</i>
Articolo 23 1. Nel corso dell'istruttoria sull'istanza per il rilascio della concessione, qualora all'esito della fase di pubblicità della stessa non siano pervenute	Articolo 23 1. [invariato]

proposte concorrenti o opposizioni che rendano inammissibile la richiesta, e nelle more della redazione dell'atto concessorio una volta identificato il futuro concessionario con il richiedente, quest'ultimo può avanzare, ai sensi dell'articolo 38 del Codice della navigazione, istanza di anticipata occupazione delle aree o dei beni demaniali marittimi oggetto della domanda di concessione, motivata e documentata da esigenze di urgenza. 2. L'anticipata occupazione è disciplinata da apposito atto di sottomissione, da sottoscrivere entro 30 giorni dalla data della notifica al richiedente del provvedimento di decisione, con assunzione integrale da parte dello stesso, di ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla immissione anticipata nel possesso e previa accettazione esplicita delle clausole di garanzia ritenute opportune da parte dell'Amministrazione ed è comunque subordinata al pagamento del canone di concessione nonché alla presentazione della cauzione di cui all'articolo 49, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data della notifica al richiedente del provvedimento di decisione a pena di inefficacia del provvedimento stesso. 3. Il rilascio del provvedimento di anticipata occupazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione relativamente all'esito dell'istruttoria relativa all'istanza di concessione ed è atto di natura intrinsecamente provvisoria ed eccezionale, tale da impedire il sorgere di qualsiasi affidamento meritevole di tutela in capo al soggetto autorizzato.	<i>2. Qualora ne riconosca l'urgenza, l'Amministrazione, all'esito della fase di pubblicità può autorizzare – previa cauzione di cui all'articolo 49 e a rischio del richiedente – l'immediata occupazione e facoltà d'uso dei beni del demanio marittimo oggetto dell'istanza, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, purché il medesimo richiedente si impegni anticipatamente ad osservare le condizioni che saranno poi stabilite nell'atto di concessione.</i> <i>3. L'anticipata occupazione è disciplinata mediante atto di sottomissione, in cui sono riportate le specifiche condizioni/prescrizioni del caso, ed è soggetto al preventivo pagamento della somma all'uopo determinata (salvo conguaglio all'esito dell'istruttoria).</i> <i>4. L'autorizzazione all'anticipata occupazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione riguardo all'esito finale dell'istruttoria relativa all'istanza di concessione, rimanendo a totale ed esclusivo rischio del richiedente la realizzazione delle opere e l'esercizio dell'attività medio tempore condotta.</i>
Articolo 25, comma 2 L'istanza di parte è preceduta da una manifestazione di interesse contenente: a) la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge; b) la dichiarazione di idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; c) una sintetica descrizione (max 4 cartelle), dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione, con indicazione della categoria merceologica	Articolo 25, comma 2 <i>L'istanza di parte è preceduta da una manifestazione di interesse contenente:</i> <i>a) la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge;</i> <i>b) la dichiarazione di idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;</i> <i>c) una sintetica descrizione (max 4 cartelle) dell'attività per la quale si richiede la concessione, con indicazione della categoria merceologica</i>

d'interesse, dei livelli occupazionali attesi a regime, di una sommaria indicazione del volume totale degli investimenti.	<i>d'interesse, dei livelli occupazionali attesi a regime e di una sommaria indicazione del volume totale degli investimenti; d) planimetria dell'area e dei beni demaniali richiesti in occupazione/utilizzo, in scala adeguata e corredata di relazione tecnico illustrativa (a firma di tecnico abilitato) nonché, eventuali elaborati grafici relativi alle opere da realizzare.</i>
Articolo 26 1. Nel caso in cui la CTV si sia pronunciata favorevolmente sulla ammissibilità della manifestazione di interesse, è dato tempestivamente corso alla pubblicazione di un avviso con il quale viene resa nota la presentazione della manifestazione stessa disponendo il termine per la presentazione di manifestazioni di interesse concorrenti o opposizioni. 2. In caso di mancata presentazione di manifestazioni di interesse concorrenti ritenute ammissibili dalla CTV, il RDP, valutate entro trenta giorni le eventuali opposizioni avvalendosi della CTV, e qualora queste ultime possano essere motivatamente superate, invita il richiedente a formalizzare entro un congruo termine non maggiore a quarantacinque giorni l'eventuale istanza di autorizzazione e quella di concessione ex articoli 16 e 18 della Legge, con integrazione della documentazione necessaria per una valutazione complessiva della richiesta, in relazione al traffico prospettato, alle modalità di svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti. 4. Nel caso in cui il RDP ritenga non superabili le opposizioni pervenute, relaziona in merito al Dirigente che provvede, con provvedimento motivato, a comunicare al richiedente il preavviso di rigetto dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della Legge sul procedimento. 5. Nel caso di presentazione di altre manifestazioni di interesse, riconosciute ammissibili dalla CTV, il RDP attiva la procedura di cui all'articolo 27. 6. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, può discostarsi dal parere della CTV indicandone la motivazione.	Articolo 26 <i>1. Nel caso di ammissibilità della manifestazione di interesse, quest'ultima viene pubblicata mediante apposito avviso, recante condizioni, prescrizioni e/o modalità di esercizio eventualmente emerse in sede di analisi preliminare nonché il termine temporale per la presentazione di domande concorrenti e/od opposizioni.</i> <i>2. La CTV procede all'analisi sia delle manifestazioni di interesse che delle osservazioni/opposizioni eventualmente pervenute nei termini indicati nell'apposito avviso di cui al comma precedente; nel caso di presentazione di altre manifestazioni di interesse, riconosciute ammissibili, il RdP attiva la procedura di cui al successivo articolo 27.</i> <i>3. In caso di inammissibilità delle manifestazioni di interesse e/o dell'insussistenza delle osservazioni/opposizioni pervenute, il RdP inoltra la comunicazione al soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, che nell'ambito delle proprie determinazioni può discostarsi dal parere della CTV (indicandone la motivazione).</i> <i>4. In caso di valutazione positiva, al soggetto istante è richiesto di formalizzare entro 45 (quarantacinque) giorni l'istanza definitiva di autorizzazione e quella di concessione ex articoli 16 e 18 della Legge, con integrazione della documentazione necessaria ai fini di una valutazione complessiva della richiesta, in relazione al traffico prospettato, alle modalità di svolgimento delle attività, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti.</i>

Articolo 27 <i>(Valutazione e comparazione istanze di concessione ex articolo 18 della Legge)</i>	Articolo 27 <i>(Valutazione e comparazione di manifestazioni di interesse relative al rilascio di concessione ex articolo 18 della Legge)</i>
Articolo 27, comma 5 In caso di equivalenza delle proposte, la selezione avviene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del Codice della navigazione, mediante licitazione tra i partecipanti utilmente qualificati, con assegnazione alla migliore offerta in aumento rispetto alla tariffa di canone demaniale per l'uso dell'area calcolata ai sensi del presente regolamento.	Articolo 27, comma 5 <i>[da eliminare]</i>
Articolo 29, comma 3 In caso di mancata presentazione di istanze/manifestazioni di interesse concorrenti il RDP, valutate le eventuali opposizioni avvalendosi della CTV, invita il richiedente ad integrare entro un congruo termine l'istanza/manifestazione di interesse con eventuale idonea documentazione, utile alla valutazione complessiva della richiesta, in relazione all'attività prospettata, alle modalità di svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti, fermo restando la libertà di determinazione del suo accoglimento o diniego.	Articolo 29, comma 3 <i>In caso di mancata presentazione di istanze/manifestazioni di interesse concorrenti il RdP, valutate le eventuali opposizioni tramite il parere della CTV, invita il richiedente ad integrare entro 45 (quarantacinque) giorni l'istanza/la manifestazione di interesse con idonea documentazione, utile alla valutazione complessiva della richiesta, in relazione all'attività prospettata, alle modalità di svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti, fermo restando la libertà di determinazione del suo accoglimento o diniego.</i>
Articolo 31, comma 1 Nei casi di manifestazioni di interesse inerenti ad attività produttive ed industriali, gli aspiranti concessionari presentano, entro i termini assegnati con apposito atto, un Programma operativo. Le Linee guida di cui agli allegati B e C costituiscono un riferimento per la redazione del Programma operativo, utile ad agevolare la valutazione di competenza dell'Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze concorrenti	Articolo 31, comma 1 <i>Nei casi di manifestazioni di interesse inerenti ad attività produttive e industriali, gli aspiranti concessionari presentano, entro i termini assegnati con apposito atto, un Programma operativo, secondo le linee guida di cui all'allegato B al presente regolamento.</i>
Articolo 31, comma 4 Il soggetto individuato sulla base della procedura di comparazione di cui al precedente comma, fatta salva l'eventuale applicazione del comma 8, è invitato a formalizzare, entro un congruo termine non maggiore di quarantacinque giorni, istanza di concessione ex articolo 36 del Codice della navigazione.	Articolo 31, comma 4 <i>Il soggetto individuato sulla base della procedura di comparazione di cui al precedente comma, fatta salva l'eventuale applicazione del successivo comma 7, è invitato a formalizzare entro 45 (quarantacinque) giorni l'istanza di concessione ex articolo 36 del Codice della navigazione.</i>

Articolo 35, comma 1 Il concessionario non può apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa, nelle opere, e – per le concessioni ex art. 18 della Legge- nelle categorie merceologiche e tipologie di operazioni portuali oggetto dell'atto concessorio e dell'autorizzazione ex articolo 16 della Legge, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità, da rilasciare ai sensi dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., mediante atto o licenza suppletivi o autorizzazione.	Articolo 35, comma 1 <i>Il concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità (da rilasciarsi ex articolo 24 Reg. Cod. Nav., mediante atto/licenza suppletivo/a ovvero autorizzazione ad hoc) non può apportare variazioni all'estensione della zona occupata, alle opere e/o alle modalità di esercizio oltre che – per le concessioni ex art. 18 della Legge – alle categorie merceologiche e tipologie di operazioni portuali svolte, come previste nell'atto concessorio e nell'autorizzazione ex articolo 16 della Legge.</i>
Articolo 35, comma 4 L'autorità concedente, previo parere favorevole della CTV e sentito il Comitato di gestione, decide in merito con provvedimento adottato nei termini di cui al Regolamento sul procedimento, ad esito dell'istruttoria condotta con le modalità indicate dai precedenti articoli per quanto applicabili. Nei casi di maggiore rilevanza l'AdSP può istituire una commissione di esperti, anche esterni, appositamente nominati che agiscono in luogo della CTV.	Articolo 35, comma 4 <i>Le variazioni di cui al presente articolo sono autorizzate dall'Amministrazione all'esito della relativa istruttoria e previo parere favorevole della CTV, sentito il Comitato di Gestione nonché – per le sole concessioni ex art. 18 della Legge – la Commissione Consultiva. Nei casi di maggiore rilevanza, l'AdSP può istituire una commissione di esperti, anche esterni, appositamente nominati e che agiscono in luogo della CTV.</i>
Articolo 36 1. L'autorizzazione al concessionario ad affidare fasi del ciclo operativo ad imprese autorizzate può comprendere anche l'autorizzazione a far utilizzare alle medesime porzioni dell'area in concessione. 2. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità concedente ed ha durata pari alla durata del contratto di appalto.	Articolo 36 <i>1. Nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata al concessionario per l'affidamento a terzi di fasi autonome e rilevanti del ciclo delle operazioni portuali preveda anche l'utilizzo parziale di aree e fabbricati insistenti nell'ambito della concessione demaniale, la loro disponibilità è regolata ai sensi del successivo articolo 37.</i> <i>2. Nei casi di cui al precedente comma, la disponibilità dei beni oggetto della concessione ha la medesima durata del contratto di appalto e comunque cessa la sua efficacia in qualunque caso di revoca, decadenza o cessazione della concessione e/o del contratto stesso.</i>
Articolo 37, comma 3 L'Amministrazione, previo parere favorevole della CTV, decide con provvedimento motivato adottato nei termini di cui al Regolamento sul procedimento, ad esito dell'istruttoria finalizzata anche alla verifica dell'idoneità soggettiva dell'affidatario	Articolo 37, comma 3 <i>L'Autorità, nei termini previsti, conclude il procedimento amministrativo mediante adozione di provvedimento motivato, ad esito di apposita istruttoria durante la quale, in relazione alla complessità e rilevanza della fattispecie, possono essere acquisiti da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalle Direzioni dell'Ente pareri ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza.</i>

Articolo 38 1. Chiunque voglia realizzare nuove opere entro i trenta metri dal limite del demanio marittimo di competenza dell'Adsp è tenuto a richiedere l'autorizzazione preventiva dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 55 del Codice della navigazione, presentando la documentazione prevista dall'Allegato I. 2. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice della navigazione, l'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'Autorità non ha proceduto ad accogliere l'istanza di cui al precedente comma. 3. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di procedere alla revoca dell'autorizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 21-quinquies della Legge sul procedimento e provvedere ai sensi dell'articolo 54 del Codice della navigazione per la rimissione in pristino stato, senza che in capo al soggetto istante possa configurarsi alcun diritto a compensi, indennizzi, risarcimenti o altri diritti comunque denominati. 4. Al fine di tutelare i diritti demaniali e per la corretta gestione degli ambiti portuali, l'Amministrazione può determinarsi, con provvedimento motivato, a disciplinare l'autorizzazione mediante concessione di cui all'articolo 22 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. 5. La concessione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento, con la previsione del pagamento di un canone in riconoscimento della demanialità dei diritti riconosciuti. 6. Il Regolamento per il rilascio dei titoli edilizi previsto dall'articolo 5-bis della Legge disciplina il rilascio dell'autorizzazione preventiva con apposite procedure.	Articolo 38 1. <i>Chiunque intenda realizzare nuove opere.... [e seguito invariato]</i> 2. <i>[eliminare]</i> 3. <i>[invariato]</i> 4. <i>[invariato]</i> 5. <i>[invariato]</i> 6. <i>Il rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di immobili e impianti nella fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione compresa in area portuale, è comunque subordinato alla disponibilità dell'autorizzazione come disciplinata dal presente articolo; il Regolamento di cui all'art. 5, comma 5-bis della Legge e le adottande disposizioni inerenti allo sportello SUA disciplinano le modalità di rilascio dell'autorizzazione nell'ambito delle rispettive procedure.</i>
Articolo 39, comma 2 2. La revoca di cui al comma 1 lettera d) è disposta dall'autorità concedente, su proposta del Dirigente, previo parere della CTV, a seguito dei riscontri istruttori necessari	Articolo 39, comma 2 2. <i>Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono disposte dall'Autorità concedente, all'esito delle relative istruttorie, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento sul procedimento.</i>
Articolo 40 1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge sui canoni e dell'articolo 13 della Legge, l'Autorità stabilisce i criteri per determinare i canoni delle	Articolo 40 1 <i>[invariato]</i>

concessioni demaniali marittime rientranti nella propria circoscrizione, con valori adeguati per garantire le attività istituzionali e il funzionamento dell'Ente, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fermi restando i minimi previsti dalla vigente normativa in materia di demanio marittimo. 2. L'utilizzazione degli immobili demaniali in regime di consegna ex articolo 34 del Codice della navigazione, non comporta corresponsione di alcun canone, ferma restando l'eventuale ripartizione delle spese comuni/condominiali riconducibili a tali immobili. 3. I canoni delle concessioni demaniali marittime sono stabiliti con apposite Tariffe, riferite alle diverse finalità ed usi, secondo le modalità e con gli importi determinati nell'Allegato L. 4. L'importo del canone dovuto non può in ogni caso essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni del demanio marittimo. 5. Il cumulo delle riduzioni disciplinate dal presente Regolamento, a qualsiasi titolo riconosciute, non può determinare in nessun caso una riduzione superiore al 50% del canone annuo dovuto.	<i>2. L'utilizzazione degli immobili e degli spazi demaniali in regime di consegna ex art. 34 Cod. Nav. può comportare la ripartizione delle relative spese comuni/condominiali (ove previste).</i> <i>3. I canoni delle concessioni demaniali marittime sono stabiliti con apposite tariffe, riferite alle diverse finalità e ai diversi usi, secondo le modalità e con gli importi di cui all'Allegato L del presente regolamento. Detti valori sono da intendersi attualizzati all'anno 2020, con eccezione di quello di cui alla tariffa O (canone minimo) attualizzato all'anno 2021.</i>
Articolo 42 1. Il RDP, avvalendosi della CTV, provvede alla verifica dell'ammissibilità, congruità ed inerenza degli investimenti per i quali il concessionario intende avvalersi delle riduzioni di cui all'articolo 41, sia in fase di autorizzazione ai lavori sia a consuntivo degli interventi. 2. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 1, il concessionario, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi per i quali intende avvalersi delle riduzioni di cui al medesimo articolo, presenta un progetto esecutivo redatto nei termini di legge e il relativo computo metrico estimativo. 3. All'istanza deve essere allegata la documentazione in materia di sicurezza prevista dal d.lgs n.81 del 2008 ed un'autocertificazione attestante che l'intervento per il quale ci si intende avvalere delle riduzioni di cui all'articolo 41, non è beneficiario di alcun contributo erogato da Enti Pubblici, PP.AA., Organismi ed Enti comunitari o internazionali. In caso di	Articolo 42 <i>1. Il concessionario che intenda effettuare lavori/interventi presso gli spazi demaniali e/o le strutture assentite in concessione deve presentare apposita istanza all'AdSP, completa della documentazione di cui alla sez. IV dell'allegato L (punto 1 – fase autorizzativa) al presente regolamento.</i> <i>2. La Direzione competente valuta il rilascio della richiesta autorizzazione previo parere della CTV, alla quale partecipano tutte le altre Direzioni coinvolte in base alla tipologia di interventi/lavori prospettati.</i> <i>3. Ove i lavori/gli interventi richiesti rientrino in tutto o in parte tra quelli per i quali è potenzialmente valutabile dall'AdSP – ai sensi del precedente articolo 41 – l'ammissione a scomputo dei canoni demaniali, il concessionario – una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al comma precedente – procede ad integrare l'istanza, entro 30 (trenta) giorni, con la documentazione elencata alla sez. IV dell'allegato L (punto 2 – fase valutativa dell'ammissibilità a scomputo) al presente regolamento.</i>

successivo accertamento della esistenza di tali contributi, l'Autorità procede al recupero della quota parte delle somme ammesse a riduzione del canone ed avvia il procedimento volto alla eventuale decadenza della concessione. 4. Nell'autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'autorità concedente, sono specificate le eventuali ulteriori prescrizioni per l'ammissione alla riduzione del canone, tra le quali le quote annuali scomputabili in relazione alla durata della concessione. 5. Il RDP, previo parere della CTV, attesta a consuntivo degli interventi, l'avvenuto collaudo dell'opera e la definitiva congruità ed inerenza degli importi di spesa sostenuti mediante apposita relazione.	<i>4. La verifica dell'ammissibilità a scomputo (in tutto o in parte) degli investimenti sostenuti per interventi/lavori avviene ad esito di apposita istruttoria del RdP e previo parere della CTV; nell'eventuale autorizzazione sono specificate anche le ulteriori prescrizioni/condizioni per l'effettiva ammissione alla riduzione del canone, oltre all'indicazione delle quote annuali scomputabili in relazione alla durata della concessione. In ogni caso, ferma restando la necessità di verifica circa l'oggettiva inerenza degli interventi autorizzati, la relativa valutazione di congruità sarà eseguita, per ciascun intervento, con riferimento ai valori espressi nei prezziari ufficiali per i singoli lavori e/o in relazione ai valori scaturiti dalle gare pubbliche effettuate dall'Amministrazione per categorie analoghe di lavori, rappresentando questo il limite massimo di spesa ammissibile.</i> <i>5. Alla conclusione dei lavori autorizzati, per la valutazione definitiva di congruità e inerenza, il concessionario deve presentare la documentazione indicata alla sez. IV dell'allegato L (punto 3 – fase di rendicontazione) al presente regolamento.</i> <i>6. La verifica degli investimenti eseguiti e per i quali il concessionario ha richiesto le riduzioni avviene ad esito di apposita istruttoria del RdP, con il supporto delle risorse tecniche operanti all'interno della Direzione Demanio.</i> <i>7. In caso di successivo accertamento dell'esistenza della condizione di cui al precedente articolo 41, comma 3, lettera h), l'Autorità procede al recupero della quota parte delle somme ammesse a riduzione del canone con il contestuale avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 47, lettera f) del Codice della Navigazione.</i>
Articolo 47, comma 3 3. In caso di mancato pagamento nei termini di cui al comma 1, la Direzione bilancio, finanza e risorse umane provvede ad effettuare una seconda richiesta, intimando il pagamento delle somme accertate unitamente agli interessi maturati dall'inadempimento.	Articolo 47, comma 3 <i>3. In caso di mancato pagamento nei termini di cui al comma 1, la Direzione competente dell'AdSP provvede ad effettuare una seconda richiesta, intimando il pagamento delle somme accertate unitamente agli interessi maturati dall'inadempimento.</i>

Articolo 48 1. Nel caso di canoni annui accertati pari o superiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00), entro il termine indicato dall'articolo 47, comma 1, può essere motivatamente richiesta la rateizzazione del versamento. 2. L'ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata alla relativa copertura dell'importo dovuto da parte delle garanzie prestate e al pagamento di una somma non inferiore al 15% dell'importo accertato, la cui quietanza è allegata all'istanza. 3. La rateizzazione del canone è autorizzata dal Dirigente, previa istruttoria del RDP, per un numero massimo di otto rate comunque comprese nel termine di scadenza del 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e con applicazione di interessi equivalenti al tasso legale maggiorato di tre punti decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone. 4. Nel caso di ammissione alla rateizzazione non è permesso applicare altre riduzioni per interventi e/o altri abbattimenti, oltre quelle già eventualmente riconosciute nelle somme oggetto della rateizzazione.	Articolo 48 <i>1. Nel caso di canoni annui di importo accertato pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), entro il termine indicato dall'articolo 47, comma 1, può essere motivatamente richiesta la rateizzazione del versamento.</i> <i>2. [...] Invariato</i> <i>3. La rateizzazione del canone è autorizzata ai sensi e nei termini di cui al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, per un numero massimo di 8 (otto) rate, comunque comprese nel termine di scadenza del 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e con applicazione di interessi equivalenti al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.</i> <i>4. Nel periodo di vigenza della concessione è consentito richiedere la rateizzazione dei canoni accertati:</i> <i>a) una sola volta, per le concessioni di durata quadriennale;</i> <i>b) un massimo di n. 3 (tre) volte per le concessioni di durata superiore al quadriennio.</i> <i>5. L'AdSP può valutare deroghe ai predetti limiti di importo, durata, numero di rate e di possibilità della dilazione, sulla base di motivate circostanze di carattere eccezionale e/o emergenziale, eventualmente subordinando il beneficio della rateizzazione alla presentazione di ulteriori e specifiche garanzie, nonché previo parere del Comitato di Gestione nel caso di concessioni per operazioni portuali e attività produttive.</i> <i>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai canoni di occupazione temporanea.</i> <i>7. Nel caso di ammissione alla rateizzazione non è permesso applicare altre riduzioni per interventi e/o abbattimenti, oltre quelle/i già eventualmente riconosciute/i nelle somme già oggetto della rateizzazione medesima.</i>
Articolo 49, comma 4 4. La cauzione è prestata sia in numerario, (assegno circolare intestato all'Autorità, bonifico diretto, con le modalità previste dal CAD) sia mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero mediante fidejussione	Articolo 49, comma 4 <i>La cauzione è prestata sia in numerario, (bonifico diretto, con le modalità previste dal CAD) sia mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero mediante fidejussione bancaria. Non sono ammesse garanzie fideiussorie</i>

bancaria. Non sono ammesse garanzie fideiussorie prestate da società finanziarie o altri soggetti non abilitati – in base alla normativa vigente - alla presentazione di cauzioni nei confronti di Enti pubblici.	<i>prestate da società finanziarie o altri soggetti non abilitati – in base alla normativa vigente - alla presentazione di cauzioni nei confronti di Enti pubblici.</i>
Articolo 49, comma 6 6. La cauzione, da presentare al momento della sottoscrizione della concessione, è costituita a pena di decadenza del diritto acquisito entro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 1.	Articolo 49, comma 6 <i>La cauzione, da presentare al momento della sottoscrizione della concessione, è costituita a pena di decadenza del diritto acquisito entro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 22, comma 1.</i>
Articolo 55 1. Alle occupazioni di cui al presente Titolo sono applicati i canoni stabiliti per le utilizzazioni, traffici e operazioni portuali analoghe e le medesime condizioni di esercizio, come stabilite nell'Allegato L, maggiorate come segue: A. fino al 15° giorno di occupazione: canone ordinario; B. dal 16° al 30° giorno di occupazione: maggiorazione del 20% sul canone ordinario per i soggetti già concessionari e del 10% per i non concessionari; C. dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% sul canone ordinario per i soggetti già concessionari e del 20% per i non concessionari; 2. L'importo della tariffa risultante dal comma 1 non può comunque essere inferiore a 500 euro, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, ed indipendenti dal periodo di occupazione e dall'estensione dell'area occupata: 3. La fattura, comprensiva di IVA, è trasmessa unitamente al provvedimento di autorizzazione. 4. In caso di seconda richiesta di occupazione temporanea senza soluzione di continuità di aree già oggetto di precedente, si applica come tariffa base l'importo di cui al comma 1, lett. d) fino alla cessazione della occupazione. 5. Resta ferma la disciplina delle tariffe afferenti l'uso degli accosti pubblici prevista dall'Allegato L, Tariffa O), che si applicano in modo autonomo ed aggiuntivo alle previsioni di occupazione temporanea.	Articolo 55 <i>1. Per le occupazioni di cui al presente Titolo sono dovuti canoni determinati con applicazione delle tariffe di cui all'Allegato L, maggiorati come segue:</i> <i>A. fino al 15° giorno di occupazione: canone ordinario;</i> <i>B. dal 16° al 30° giorno di occupazione: maggiorazione del 20% sul canone ordinario per i soggetti già concessionari e del 10% per i non concessionari;</i> <i>C. dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% sul canone ordinario per i soggetti già concessionari e del 20% per i non concessionari.</i> <i>Ai fini del presente articolo per soggetti concessionari si intendono soggetti che siano titolari, nel porto ove è ubicato il bene oggetto di utilizzazione temporanea, di concessione demaniale marittima (o di titolo equivalente per l'uso di beni patrimoniali) rilasciata per qualsiasi finalità.</i> <i>2. L'importo della tariffa risultante dal comma 1 non può comunque essere inferiore a 500,00 euro, soggetto – con decorrenza 01.01.2022 – a rivalutazione annuale ISTAT.</i> <i>3. In caso di istanza di occupazione temporanea in continuità rispetto ad autorizzazione precedente, si applica la maggiorazione di cui al comma 1, lett. c).</i> <i>4. Resta ferma la disciplina delle tariffe afferenti all'uso degli accosti pubblici, come declinata mediante la specifica regolamentazione prevista dall'Allegato L.</i>

Articolo 59 1. In caso abusiva occupazione di beni demaniali, della loro difforme utilizzazione rispetto al titolo concessorio o autorizzativo, di effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza delle relative autorizzazioni o di inosservanza di disposizioni di Legge o regolamento nell'uso dei beni demaniali marittimi ovunque situati nell'ambito della circoscrizione, comunque accertata o su segnalazione del Nucleo ispettori portuali (NIP), è emanata apposita ingiunzione di sgombero ai sensi dell'articolo 54 del Codice della navigazione, notificata ai soggetti interessati comunicando altresì l'accertamento agli Organi di Polizia Giudiziaria per quanto di competenza. Il provvedimento contiene l'individuazione degli indennizzi di cui all'articolo 61.	Articolo 59 <i>In caso di abusiva occupazione di beni demaniali, della loro difforme utilizzazione rispetto al titolo concessorio o autorizzativo, di effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza delle relative autorizzazioni o di inosservanza di disposizioni di Legge o regolamento nell'uso dei beni demaniali marittimi ovunque situati nell'ambito della circoscrizione, comunque accertata o su segnalazione del Nucleo ispettori portuali (NIP), è emanata apposita ingiunzione di sgombero ai sensi dell'articolo 54 del Codice della navigazione, notificata ai soggetti interessati comunicando altresì l'accertamento agli Organi di Polizia Giudiziaria per quanto di competenza. Il provvedimento contiene l'individuazione degli indennizzi di cui all'articolo 60.</i>
Articolo 60 comma 3 Ai sensi dell'articolo unico, comma 257, della legge n.296 del 2006, qualora l'occupazione abusiva consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi, di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.	Articolo 60, comma 3 <i>Gli indennizzi di cui al comma 2 sono applicati nei casi di mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, fermo restando, in altre fattispecie, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo unico comma 257 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>
Capo I Fornitura di lavoro temporaneo in porto Articolo 64	TITOLO IX “Fornitura di lavoro temporaneo in porto” Capo I Articolo 64
Articolo 77 (Regolamento sui procedimenti della Autorità)	TITOLO X “Regolamento sui procedimenti dell'Autorità” Articolo 77

ALLEGATO “L”

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Modalità di determinazione dei canoni Importi calcolati mediante attualizzazione ISTAT dell'originario importo di cui alla Delibera n.22A/97, come modificato da Ordinanza n.33/03 e successiva Delibera n. 15/2010 (con arrotondamento terza cifra decimale) Sez. I (Tariffe per operazioni portuali e passeggeri) 1. Alle concessioni demaniali marittime rilasciate nella forma di “Licenza”, di “Atto Formale” e di “Accordo Sostitutivo” per operazioni portuali, comprese quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano i canoni calcolati secondo le tariffe sotto indicate. Tariffa A) - Concessioni di aree e banchine ex articolo 18 della legge per lo svolgimento di operazioni portuali	Modalità di determinazione dei canoni <i>Alle concessioni demaniali marittime rilasciate nella forma della “Licenza”, dell’“Atto Formale” e dell’“Accordo Sostitutivo”, comprese quelle in corso di vigenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano – con decorrenza 01.01.2021 – i canoni calcolati secondo le tariffe appresso indicate.</i> <i>I canoni concessori afferenti ad annualità antecedenti al 2021 sono determinati con applicazione dei regolamenti al tempo vigenti presso le sopresse Autorità Portuali di Livorno e Piombino.</i> Sez. I (Tariffe per operazioni portuali e passeggeri) Tariffa A) - Concessioni di aree e banchine ex articolo 18 della legge per lo svolgimento di operazioni portuali [...seguito invariato...]
Tariffa E) Concessioni per altre attività commerciali (officine, riparazioni/rimessaggi natanti ed imbarcazioni, rivendite, agenzie marittime, parcheggi, avvisatori marittimi, etc.).	Tariffa E) Concessioni per altre attività commerciali (officine, riparazioni/rimessaggi natanti ed imbarcazioni, rivendite, agenzie marittime, parcheggi, avvisatori marittimi, uffici in genere, studi tecnici, biglietterie, autorimesse, magazzini e attività assimilabili)
Tariffa I) Banchine in temporaneo utilizzo per navi in disarmo, nonché altri mezzi nautici da lavoro quali i pontoni, chiatte, draghe, etc.	Tariffa I) <i>Banchine in temporaneo utilizzo per navi in disarmo, nonché altri mezzi nautici da lavoro quali i pontoni, chiatte, draghe, etc.</i> [da eliminare]
TARIFFA F -BIS) Concessioni per attività settore turistico ricreativo (bar, ristoranti, stabilimenti balneari etc.) e nautica da diporto (Realizzazione/gestione porti turistici, approdi, punti di ormeggio) – Piombino e Isola d’Elba.	TARIFFA F -BIS) Concessioni per attività settore turistico ricreativo (bar, ristoranti, stabilimenti balneari etc.) e nautica da diporto (Realizzazione/gestione porti turistici, approdi, punti di ormeggio) – Piombino e Isola d’Elba.

“Pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario- direzionali e produzione di beni e servizi (valori OMI)” “Pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario- direzionali e produzione di beni e servizi”	[eliminare] [eliminare] [...resto invariato...]
TARIFFA M) – Utilizzo di accosti pubblici 1. Con provvedimento presidenziale adottato sentito il Comitato di gestione, sono determinati i canoni dovuti per l'utilizzo di ciascuna banchina pubblica, da determinarsi secondo i seguenti criteri: a) Nel caso di banchine destinate ad operazioni portuali, il canone è quantificato prendendo come riferimento i valori di cui alla tariffa A) ed una profondità dell'area operativa retrostante la banchina di norma pari a ml. 20, e comunque determinata in relazione all'esigenza tecnica delle stesse specifiche operazioni. b) Nel caso di banchine destinate ad usi diversi dalle operazioni portuali, si applica la Tariffa di riferimento prevista nel presente Regolamento, con le medesime modalità di calcolo e di riscossione di seguito specificate. c) Per il primo giorno di occupazione, il canone previsto è corrisposto per intero indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo dell'accosto. d) Per i giorni successivi al primo, il canone applicato è, rispettivamente, del 25%, 50%, 75% o 100% della tariffa giornaliera, in riferimento ad utilizzi pari od inferiori alle 6, 12, 18 o 24 ore. e) Nel caso di accosti delle navi destinate al traffico di continuità territoriale, le somme sono determinate con le modalità in precedenza indicate, con una riduzione del 50% da applicarsi in relazione alla effettiva occupazione stabile della banchina quale l'accosto notturno in attesa della ripresa dei collegamenti.	TARIFFA M) – <i>Utilizzo di accosti pubblici</i> <i>Con provvedimento presidenziale, sentito il Comitato di gestione, è disciplinato l'utilizzo degli accosti pubblici nei porti di competenza dell'AdSP.</i>

2. I canoni per utilizzo dell'accosto pubblico sono addebitati, quale soggetto passivo, nell'ordine all'impresa portuale, all'agenzia raccomandataria che rappresenta l'armatore nel porto di riferimento o all'armatore stesso, mediante apposita fatturazione.	
TARIFFA P, punto 1 Qualora l'Autorità effettui, o abbia effettuato, interventi di risanamento/miglioria o realizzazione di nuove opere sulle aree assentite o da assentire in concessione, il relativo canone - determinato con le tariffe da A) a O) incluse - è incrementato mediante applicazione di una tariffa aggiuntiva pari al 4% su base annua del valore dell'investimento.	TARIFFA P, punto 1 <i>Qualora l'Autorità effettui, o abbia effettuato, interventi di risanamento/miglioria o realizzazione di nuove opere sulle aree assentite o da assentire in concessione, il relativo canone – determinato con le tariffe da A) a N) incluse – è incrementato mediante applicazione di una tariffa aggiuntiva pari al 4% su base annua del valore dell'investimento.</i>
///	Tariffa Q) <i>Per ogni fattispecie non individuata o per la quale non sia applicabile in analogia una delle altre tariffe già previste, si rimanda al D.I. 1989</i>
TARIFFA O) – Canone minimo La misura del canone annuo calcolato con applicazione delle sopra elencate tariffe - dalla tariffa A) alla tariffa N) incluse – con esclusione del settore turistico ricreativo per il quale si applica quello previsto dalla normativa all'uopo vigente, non può essere comunque inferiore ad € 2.500,00, soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT. Nel caso di occupazioni di durata inferiore all'anno il canone minimo non può essere comunque inferiore ad €. 361,90 (canone minimo previsto dalla normativa nazionale).	Tariffa O) – Canone minimo <i>La misura del canone annuo calcolato con applicazione delle sopra elencate tariffe – dalla A) alla N), con esclusione della M) – non può comunque essere inferiore al valore previsto dalla normativa nazionale vigente per la specifica destinazione d'uso/finalità del sedime assentito, a sua volta soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.</i>
	Sez. IV PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI/INTERVENTI SU AREE DEMANIALI MARITTIME/PATRIMONIALI IN CONCESSIONE

1) FASE AUTORIZZATIVA

La richiesta deve essere trasmessa all'AdSP – Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale e deve recare la documentazione preliminare composta da:

- a) relazione tecnica;*
- b) elaborati tecnici/schede tecniche;*
- c) planimetria zona di intervento;*
- d) stima presunta di spesa.*

L'autorizzazione alla sola esecuzione degli interventi/lavori sarà rilasciata dalla Direzione competente, nei termini previsti dall'apposito regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Ente e previo parere della Commissione Tecnico di Valutazione (con il coinvolgimento delle Direzioni interessate) che, in vista di un potenziale richiesta finalizzata al successivo punto 2, può definire – se necessario – anche le tipologie di controlli/verifiche cui eventualmente assoggettare i lavori in corso d'opera.

2) FASE AUTORIZZATIVA AI FINI DELLE VALUTAZIONI SUL POSSIBILE SCOMPUTO DEL CANONE DEMANIALE (EVENTUALE)

La richiesta integrativa (se non già parte dell'istanza originaria) deve essere trasmessa all'AdSP – Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale e deve recare il Progetto esecutivo completo di:

- a) elaborati grafici esecutivi
architettonici/strutturali/impiantistici;*
- b) computi metrico – estimativi;*
- c) analisi prezzi unitari;*

- d) *relazione generale e relazione strutturale;*
- e) *cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma economico;*
- f) *planimetrie di dettaglio, per inquadramento dei luoghi;*
- g) *pratica per le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie;*
- h) *relazione geologica;*
- i) *altri atti autorizzativi (comunque denominati) necessari a norma di legge e rilasciati da altri/e Enti/Amministrazioni (Comune territorialmente competente, Sovrintendenza, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Autorità marittima, Regione, A.R.P.A.T., VV.F., etc.).*

Ove l'intervento venga riconosciuto dalla CTV (con il coinvolgimento delle Direzioni interessate) – come migliorativo del bene demaniale, la stessa potrà definire controlli e verifiche in corso d'opera cui assoggettare i lavori/gli interventi-

3) FASE DI RENDICONTAZIONE

A valle degli interventi riconosciuti ai fini del precedente punto 2, andrà presentata la seguente documentazione tecnica (ove applicabile):

- a) *progetto esecutivo finale dei lavori ("AS BUILT") e documentazione afferente alle eventuali varianti intervenute in corso d'opera;*
- b) *deposito del progetto in Regione Toscana (Genio Civile) per inizio e fine lavori;*
- c) *verbale di consegna dei lavori e verbale di ultimazione lavori;*
- d) *stati di avanzamento lavori e varianti in corso d'opera;*

	e) <i>contabilità finale;</i> f) <i>fatture quietanziate;</i> g) <i>certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;</i> h) <i>contratto/i d'appalto;</i> i) <i>relazione fotografica di fine lavori;</i> j) <i>manuale di manutenzione dell'opera;</i> k) <i>certificazioni degli impianti e delle strutture;</i> l) <i>pratica di accatastamento.</i>
--	--



Fabrizio MARILLI
AUT. PORTUALE MAR
TIRRENO
SETTENTRIONALE
Dirigente Demanio
patrimonio e lavoro
portuale
18.01.2022 16:24:40
GMT+00:00